



LO STATO DELL'ARTE E L'EVOLUZIONE DELL'ARBITRATO COMMERCIALE. Il punto di vista dei legali di impresa



lcpublishinggroup.com



International editorial group providing 100% digital information with a business angle

Largest legal publisher across southern Europe and Latin America



LC srl
Operational office: Via Savona 100 | 20144 Milan
Registered office: Via Tolstoi 10 | 20146 Milan
Phone: + 39 02 84243870



SOMMARIO


Metodologia	5	GLI ARBITRI.....	32
Lo stato dell'arte e l'evoluzione dell'arbitrato commerciale. Il punto di vista dei legali di impresa	7	Quando la società per cui lavora deve effettuare una nomina, sono disponibili informazioni sugli arbitri?	34
Lo strumento arbitrale oggi in Italia: spunti di riflessione di un legale esterno.....	9	Quali tra le seguenti fonti di informazioni utilizza normalmente per nominare un arbitro? (Sono ammesse più risposte).....	34
L'ARBITRATO IN ITALIA: STATO DELL'ARTE.....	10	Quali sono le caratteristiche che dovrebbe avere l'arbitro unico / il presidente?	35
In quale settore opera la società per la quale lavora?	12	Quali motivi ritiene possano maggiormente influenzare la scelta dei co-arbitri da parte della società per la quale lavora?	36
In quale delle seguenti categorie rientra la sua azienda?	12	Quali sono i motivi che la spingono a preferire un Collegio di tre arbitri rispetto all'arbitro unico?	37
Negli ultimi 5 anni la società per la quale lavora in quanti arbitrati domestici è stata coinvolta approssimativamente?	14	Quali sono i principali motivi che possono rendere insoddisfacenti le prestazioni di un arbitro?	38
Negli ultimi 5 anni la società per la quale lavora in quanti arbitrati internazionali è stata coinvolta approssimativamente?	15	Indichi in quale percentuale dei casi è stata proposta un'istanza di ricasazione e/o sono state mosse osservazioni circa l'indipendenza dell'arbitro	39
Qual è il metodo di risoluzione delle controversie più usato nella società per la quale lavora?	15	Ritiene che la diversità (per es, cultura, sesso, età) tra i membri di un Collegio di tre arbitri abbia effetti positivi sulla qualità delle decisioni assunte?.....	39
In relazione alla sua esperienza e/o opinione, quali sono i principali vantaggi dell'arbitrato?.....	16	È favorevole all'utilizzo dei segretari del Tribunale Arbitrale che assistano l'arbitro/gli arbitri nel corso del procedimento?	40
In relazione alla sua esperienza e/o opinione, quali sono i principali svantaggi dell'arbitrato?.....	17	GLI AVVOCATI.....	42
L'ARBITRATO: LE SCELTE AZIENDALI IN MATERIA DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	18	Con quale frequenza la società per la quale lavora si avvale di studi legali esterni per rappresentarla negli arbitrati?	44
La società per la quale lavora dispone di una policy in materia di risoluzione delle controversie?	20	In quali delle seguenti decisioni il parere del consulente esterno ha un ruolo determinante?.....	45
Il valore del contratto è un parametro rilevante ai fini dell'inserimento della clausola compromissoria? In caso affermativo, qual è il valore minimo che ne giustifica l'inserimento?.....	21	IL FUTURO DELL'ARBITRATO.....	46
In che tipologia di contratti commerciali la società per la quale lavora inserisce generalmente la clausola arbitrale?	21	Nell'arco dei prossimi 3 anni, ritiene che la società per la quale lavora inizierà ad inserire /continuerà ad inserire nei contratti la clausola arbitrale?.....	48
All'interno della società per la quale lavora, chi decide se inserire la clausola arbitrale?	22	Quali sono gli attori più adatti a influenzare la futura evoluzione dell'arbitrato a suo avviso?	49
Quando decidete di inserire una clausola arbitrale, generalmente fate ricorso a:	23	Quali iniziative potrebbero essere intraprese dalle istituzioni arbitrali per migliorare l'arbitrato?.....	50
ISTITUZIONI E SEDI ARBITRALI	24	Indichi le due principali tecnologie che vorrebbe fossero maggiormente utilizzate nell'arbitrato	51
La società per la quale lavora opta generalmente per:	26	Quali pratiche potrebbero incidere più significativamente sul maggior utilizzo dello strumento arbitrale?	52
Indichi le principali ragioni per le quali opta o potrebbe optare per l'arbitrato amministrato,	27		
Indichi le principali ragioni per le quali opta o potrebbe optare per l'arbitrato ad hoc.....	28		
Negli ultimi 5 anni, in quanti arbitrati amministrati è stata approssimativamente	29		
Indichi presso quali tra le seguenti istituzioni arbitrali ha già svolto un arbitrato(Sono ammesse più risposte).....	30		
Quali sono i fattori che nella sua esperienza potrebbero incidere sulla selezione dell'istituzione arbitrale.....	31		

LEGALCOMMUNITYWEEK

LC PUBLISHING GROUP

7 - 11 JUNE 2021

Milan, Italy



**THE GLOBAL EVENT
FOR THE LEGAL BUSINESS COMMUNITY**

Legalcommunity e Inhousecommunity (LC Publishing Group) in collaborazione con la Camera Arbitrale di Milano hanno svolto questa ricerca nel primo semestre del 2020 con l'obiettivo di tracciare un profilo dello strumento arbitrale oggi in Italia.

Grazie al prezioso contributo di General e Legal Counsel delle principali società operanti in Italia, raccolto tramite somministrazione di un questionario e lo svolgimento di alcune interviste, il report fa emergere e analizza le principali aspettative, le criticità, gli sviluppi attesi e desiderati dei suoi utilizzatori.

METODOLOGIA DELLA RICERCA

La ricerca è stata condotta tra febbraio 2020 e aprile 2020 da un team dalla Camera Arbitrale di Milano, nella persona della Dottoressa Alessandra Benozzo.

Il team della Camera Arbitrale di Milano si è occupato dell'ideazione del questionario, Legalcommunity della somministrazione e dell'analisi dei dati.

Un ristretto gruppo di esperti di tematiche arbitrali ha ricevuto in via preventiva il questionario e fornito riscontri utili alla stesura della versione finale del documento.

Fase 1

Il questionario online di 35 domande è stato inviato ad un campione rappresentativo di 864 General e Legal Counsel delle principali società operanti in Italia. Sono stati raccolti 133 riscontri. Tra i rispondenti, il 42% ha dichiarato di essere stato direttamente coinvolto in un o più provvedimenti arbitrali negli ultimi 5 anni.

Le risposte sono state raccolte e analizzate per fornire i dati statistici contenuti in questo report.

Fase 2

Un ristretto gruppo di rispondenti è stato selezionato e sottoposto ad una successiva intervista telefonica. Le informazioni raccolte sono state utilizzate per sostanziare l'analisi qualitativa del report fornendo utili spunti a commento delle principali evidenze emerse.



CAMERA
ARBITRALE
DI MILANO



Camera Arbitrale di Milano è un'azienda interamente partecipata dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e offre dal 1988 a imprese, professionisti e consumatori servizi di risoluzione alternativa delle controversie.

I criteri istituzionali di neutralità e trasparenza che la guidano, il numero di procedimenti arbitrali gestiti (oltre 2.500), le innumerevoli attività formative e informative che hanno contribuito alla diffusione dell'arbitrato, ne fanno la più importante istituzione arbitrale italiana, un punto di riferimento per coloro che sono interessati ai temi dell'arbitrato e della giustizia alternativa.

La ricerca sull'arbitrato che viene qui anticipata è stata condotta con l'intento di conoscere il contesto nel quale Camera Arbitrale di Milano opera, analizzare i fabbisogni degli interlocutori per offrire servizi di risoluzione delle controversie sempre più in linea con le esigenze del mercato.

La diffusione e l'utilizzo di un servizio arbitrale di qualità è uno dei principali obiettivi di CAM, non solo verso chi ha già familiarità con lo strumento, ma soprattutto verso la collettività, per il buon funzionamento del sistema economico.

Via Meravigli, 7, 20123 Milano
camera.arbitrale@mi.camcom.it - camera-arbitrale.it

LO STATO DELL'ARTE E L'EVOLUZIONE DELL'ARBITRATO COMMERCIALE. IL PUNTO DI VISTA DEI LEGALI DI IMPRESA

a cura della Camera Arbitrale di Milano

L'indagine raccolta nel presente volume rappresenta un *unicum* nel panorama italiano e ha in sé almeno tre elementi di valore, che vale la pena sottolineare. Il primo elemento è la sua originalità: si tratta infatti del primo sondaggio italiano sul tema dell'arbitrato commerciale, sullo stato di salute attuale e sulle sue prospettive evolutive e potenzialità.

Il secondo elemento di valore è determinato dal panel di riferimento. Si è deciso di indagare il tema partendo da un particolare punto di vista, quello dei legali interni di azienda. Dunque, la lettura sull'uso e sulle potenzialità dello strumento arbitrale è filtrata dalle lenti di chi ha il potere di scegliere se usare o meno l'arbitrato per risolvere le controversie che dovessero coinvolgere l'azienda. Questo strumento di Alternative Dispute Resolution-ADR ha infatti un forte legame con il business aziendale: è lo strumento che -dati i tempi rapidi per giungere ad un lodo- permette di evitare le lungaggini dei tempi del Tribunale ordinario. E' noto come una giustizia lenta e inefficiente sia la causa di minori investimenti, del sottodimensionamento della forza lavoro, della difficoltà di accesso al mercato del credito, del rallentamento del circuito economico, tutti elementi questi che compromettono la competitività imprenditoriale e svisiscono l'intensità delle relazioni di mercato.

Come emerge proprio dalla presente ricerca, l'arbitrato è ritenuto vantaggioso per diversi motivi, in primis per la maggiore rapidità del procedimento rispetto ai tempi della giustizia ordinaria. La competitività di una azienda e di un Sistema Paese, infatti, è direttamente proporzionale al tasso di efficienza del sistema giudiziario. E' risaputo come la difesa dei diritti promuova le condizioni basilari per lo sviluppo economico; e come l'applicazione dei contratti favorisca l'allargamento degli scambi commerciali. In Italia per una decisione di primo grado su una controversia civile sono necessari 1120 giorni; 8 anni sono necessari perché lo stesso processo arrivi in Cassazione, contro la media dei Paesi Ocse di due anni (fonte: Doing Business); i tempi medi del contenzioso civile e commerciale è di 1044 giorni (Fonte: Ministero della Giustizia). Questi sono tempi lunghi per qualsiasi impresa. Infine, secondo la Banca

d'Italia l'inefficienza della giustizia genera una perdita dell'1% del PIL. Dunque, per le connessioni tra stato di salute dell'impresa e stato di salute del Sistema Paese, ci è sembrato doveroso analizzare, con questa ricerca, i *desiderata* e le aspettative sull'arbitrato da parte di chi, come l'imprenditore contribuisce al benessere economico del Paese. In tal senso, un dato che fa riflettere è che l'81% delle imprese che hanno risposto al sondaggio sono grandi imprese italiane (con oltre 250 dipendenti, un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro e un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro).

Il nostro obiettivo e il nostro auspicio è che questo strumento venga percepito come un vantaggio economico da tutte le imprese, anche le più piccole. Questo è l'auspicio di Istituzioni come la Camera Arbitrale di Milano che, insieme ad altre realtà del sistema economico e giuridico come Legalcommunity, ha ideato, strutturato ed avviato questa indagine. La Camera Arbitrale di Milano -che dal 1988 ha gestito oltre 2500 procedimenti arbitrali- è infatti fortemente impegnata nella diffusione della cultura dell'ADR nella consapevolezza dell'utilità di questo strumento, come leva di sviluppo e competitività di un territorio. Il terzo elemento di valore da sottolineare è, quindi, proprio l'impegno congiunto, la collaborazione tra pubblico e privato, la sinergia di più istituzioni, da un lato di Legalcommunity, testata digitale dedicata ai protagonisti del mondo legale in Italia e, dall'altro, della Camera Arbitrale di Milano, società interamente partecipata da un ente pubblico come la Camera di commercio e, dunque, indirizzata al perseguimento di finalità pubbliche, quali trasparenza e solidità del mercato.

Conoscere quindi il contesto nel quale si opera, sia per Legalcommunity che per la Camera Arbitrale di Milano, analizzare i fabbisogni e i *desiderata* degli utenti e degli stakeholders, è un *atto di responsabilità* istituzionale verso il mercato.

Si migliora analizzando le critiche, studiando la reputazione e le buone prassi dei competitor internazionali. Non esiste un limite all'asticella della qualità. La qualità del servizio è un dovere verso la collettività per il buon funzionamento del sistema economico.

PUBLISHING GROUP
LEGALCOMMUNITY
AWARDS

Sono gli awards che si riferiscono alla testata Legalcommunity ovvero che premiano i migliori avvocati di studi per settore industriale o di area di diritto. Sono 10 all'anno.

Litigation Awards	Milano, 01/10/2020
Marketing Awards	New Date, Milano, 15/12/2020
Italian Awards	Roma, 03/12/2020
Energy Awards	Milano, 28/01/2021
Finance Awards	Milano, 25/02/2021
Forty under 40 Awards Italy	Milano, 25/03/2021
Tax Awards	Milano, 15/04/2021
IP&TMT Awards	Milano, 13/05/2021
Corporate Awards	Milano, 10/06/2021

LEGALCOMMUNITYWEEK
LCPUBLISHINGGROUP

La settimana internazionale di eventi per la Legal Business community a Milano.

Legalcommunity Week	Milano, 7-11/06/2021
---------------------	----------------------

PUBLISHING GROUP
INHOUSECOMMUNITY
AWARDS

Si pongono l'obiettivo di far emergere le eccellenze delle direzioni affari legali, del personale, dei CFO, e delle direzioni affari fiscali.

Inhousecommunity Awards - Italia	Milano, 15/10/2020
Gold Awards	New Location, Lisbona, 05/11/2020
Inhousecommunity Awards - Switzerland	Web Edition, 12/11/2020

PUBLISHING GROUP
FOODCOMMUNITY
AWARDS

Sono gli awards che si riferiscono alla testata Foodcommunity. Save the Brand celebra i brand italiani del settore food mentre i Foodcommunity Awards premiano gli chef e i format del settore food & beverage.

Foodcommunity Awards	Milano, 30/11/2020
----------------------	--------------------

FINANCECOMMUNITYWEEK
LCPUBLISHINGGROUP

L'evento annuale globale per la Finance community.

Financecommunity Week	Roma e Milano, 16-20/11/2020
-----------------------	------------------------------

PUBLISHING GROUP
FINANCECOMMUNITY
AWARDS

Sono gli awards che si riferiscono alla testata Financecommunity ovvero che premiano i migliori bankers, advisors, investitori, banche, professionisti del private equity e Sgr cioè i professionisti del mondo finance.

Financecommunity Awards	New Date, Milano, 23/11/2020
-------------------------	------------------------------

PUBLISHING GROUP
LC

Sono gli eventi trasversali del Gruppo ovvero che si rivolgono a tutte le nostre communities: legal, inhouse, finance e food.

Corporate Music Contest	Milano, 09/06/2021
Sustainability Awards	Postponed to 2021

Iberian Lawyer

Questi eventi si riferiscono alla testata Iberian Lawyer e premiano i migliori avvocati e professionisti del settore legal in Spagna e Portogallo.

Labour Awards - Spain	Proclamazione vincitori sul numero di Iberian Lawyer del 5/10/2020
Forty under 40 Awards - Spain	New Location, Lisbona, 29/10/2020
Labour Awards - Portugal	Lisbona, 26/11/2020
InspiraLaw	Postponed to 2021

The Latin American
LAWYER

Si pongono l'obiettivo di far emergere i migliori avvocati di studi specializzati nel settore "Energy & Infrastructure" in America Latina.

Energy & Infrastructure Awards	Postponed to 2021, Sao Paulo
--------------------------------	------------------------------

LO STRUMENTO ARBITRALE OGGI IN ITALIA: SPUNTI DI RIFLESSIONE DI UN LEGALE ESTERNO

di **Sara Biglieri**, Partner Dentons, Head of the Europe Litigation group and of the Italian Litigation and Dispute Resolution practice



I dati che emergono dalla recente ricerca svolta da Legalcommunity e Inhousecommunity in collaborazione con la Camera Arbitrale di Milano offrono preziose indicazioni di percorso su quello che potrebbe essere l'auspicabile sviluppo dell'arbitrato in Italia. La lettura qui proposta è quella del legale esterno, che ha accumulato negli anni un'esperienza sia nel contenzioso arbitrale che togato.

Il dato di partenza significativo è il perdurante sottoutilizzo dello strumento arbitrale in Italia. Circa la metà dei partecipanti ha dichiarato che la propria azienda non è stata coinvolta in alcun arbitrato negli ultimi 5 anni, né domestico (50%) né internazionale (47,6%). Peraltro, l'80% del campione è rappresentato da grandi aziende (cioè con un fatturato annuo superiore a 50 milioni di Euro), le quali tradizionalmente sono fra i maggiori utenti dell'arbitrato, soprattutto internazionale. La limitata diffusione di quest'ultimo appare inoltre in controtendenza rispetto ad altri paesi dove questo strumento risulta essere di gran lunga il più utilizzato in controversie *cross-border* (il 2018 *International Arbitration Survey* condotto da White & Case in collaborazione con la Queen Mary University di Londra indica un tasso di utilizzo addirittura del 97%). La ricerca odierna conferma dunque quanto noi legali esterni sperimentiamo quotidianamente, ossia che l'arbitrato in Italia (compreso quello internazionale) non ha ancora espresso appieno il proprio potenziale.

Perché? La domanda si fa ancor più pregnante considerato lo stato in cui versa la giustizia togata in Italia. La ricerca conferma innanzitutto che l'attuale limitato uso dell'arbitrato non è legato a fattori oggettivi, quali il tipo di contratto o il relativo valore, né a *policy* aziendali. Piuttosto, esso dipende dalle scelte, in ultima analisi discrezionali, operate dai Dipartimenti Affari Legali, che tuttora prediligono la giustizia ordinaria e, in modo crescente, mediazione e negoziazione. Le motivazioni alla base di tali scelte rimangono

determinanti. In linea con quanto emerso in passato da studi simili, tra i vantaggi dichiarati dell'arbitrato, ritroviamo al primo posto la maggiore rapidità del procedimento e, tra gli svantaggi, i relativi costi.

Tuttavia, questa ricerca presenta anche importanti elementi di novità. Stupisce che i partecipanti abbiano indicato fra i maggiori svantaggi dell'arbitrato la mancanza di una giurisprudenza arbitrale accessibile (al terzo posto). Tale fattore non compare affatto nel 2018 *International Arbitration Survey*. Fra gli svantaggi, un peso importante è attribuito alla mancanza di informazioni sugli arbitri e alla difficoltà di esecuzione del lodo. Anche questo dato appare in controtendenza rispetto al panorama internazionale: nel citato *survey*, la possibilità di eseguire il lodo è percepita addirittura come il maggior vantaggio dell'arbitrato. Nello stesso senso, la maggioranza dei partecipanti lamenta che le informazioni disponibili ai fini della nomina degli arbitri sono insufficienti e, nella selezione dell'istituzione arbitrale, predilige la trasparenza (pubblicazione di statistiche e nominativi degli arbitri).

Coerentemente, fra le iniziative più apprezzate al fine di promuovere lo sviluppo dell'arbitrato, troviamo: garantire una maggiore prevedibilità dei costi, aumentare la trasparenza delle decisioni dell'istituzione arbitrale, pubblicare un albo degli arbitri, i lodi in forma anonima e/o le relative massime nonché i dati statistici relativi ai procedimenti (in particolare alla durata) e mettere a disposizione uno strumento di valutazione degli arbitri.

Il dato di arrivo appare dunque univoco: in Italia, ancor più che altrove, gli utenti dell'arbitrato chiedono maggiore prevedibilità e trasparenza, e ciò appare un dato fondamentale per raggiungere l'obiettivo, auspicato dalla maggioranza dei partecipanti, che sempre un maggior numero di aziende optino per questo efficace strumento alternativo di risoluzione delle controversie.

L'ARBITRATO IN ITALIA: STATO DELL'ARTE






D1 + D2

Più dell'80% di coloro che hanno risposto al questionario appartengono a "Grandi Imprese" operanti in Italia, ovvero quelle imprese con fatturato annuo superiore a 43 milioni di euro.

I settori nei quali operano gli intervistati sono diversi, anche se si nota una prevalenza del settore dell'energia (17,65%), del settore bancario-finanziario (16,18%) e dell'industria (11,76%).

L'arbitrato, strumento flessibile nel quale è possibile nominare arbitri esperti nella materia oggetto del contendere, si presta alla risoluzione di controversie eterogenee sia

D2 In quale delle seguenti categorie rientra la sua azienda?




per valore sia per materia. In particolare, l'arbitrato amministrato offre un servizio a costi prevedibili e calmierati, disciplinato attraverso una serie di norme costantemente aggiornate sulla base delle

esigenze del mercato e per lo più derogabili dalle parti.

Inoltre, presso le principali istituzioni arbitrali è possibile optare anche per forme di arbitrato semplificato o rapido, pensate specificamente per la risoluzione di controversie di valore modesto ma applicabili senza limiti di valore, se ciò corrisponde alla volontà delle parti.

A tal proposito si segnala che

D1 In quale settore opera la società per la quale lavora?



**IL PANEL DEI
PARTECIPANTI
ALL'INDAGINE È
RAPPRESENTATO
PER L'80,8% DA
GENERAL E LEGAL
COUNSEL DI
GRANDI IMPRESE
OPERANTI IN
ITALIA**

a partire dal 1° luglio 2020 la Camera Arbitrale di Milano ha introdotto la Procedura di Arbitrato Semplificato per offrire alle imprese e ai cittadini uno strumento più snello e più rapido per giungere alla definizione delle liti, con un tariffario più economico rispetto alla procedura ordinaria.

La procedura semplificata prevede che la decisione sia affidata a un arbitro unico (invece che ad un collegio di tre arbitri); i tempi sono dimezzati rispetto all'arbitrato ordinario (tre mesi per il deposito del lodo anziché i sei ordinari); il numero di memorie è sensibilmente ridotto e si svolgerà, al più, un'unica udienza. I costi sono ridotti in media del 30%, sia con riferimento agli onorari della Camera Arbitrale che con riferimento agli onorari dell'Arbitro Unico.

Si precisa che la procedura di Arbitrato Semplificato è applicabile ai procedimenti instaurati dopo il 1° luglio 2020 quando il valore della domanda di arbitrato non sia superiore a euro 250.000, fatta salva la contrarietà anche di una sola parte (in tal caso si tornerà all'arbitrato ordinario della Camera Arbitrale di Milano). E' altresì applicabile a tutti i procedimenti senza alcun limite di valore economico, se le parti vi abbiano fatto riferimento nella convenzione arbitrale (clausola arbitrale) o se ne abbiano concordato l'applicazione anche successivamente, fino allo scambio degli atti introduttivi.

D3 + D4

Quando è stato chiesto alle imprese se fossero state coinvolte in arbitrati domestici negli ultimi cinque anni, il 50% delle stesse ha segnalato di non essere stata coinvolta in alcun caso; circa il 35% ha dichiarato di essere stata coinvolta in un numero di casi compreso tra 1 e 5 e complessivamente il 14%, equamente suddiviso, è stata coinvolta in un numero di casi compreso tra 6, 10 e in oltre 11 casi; pur trattandosi, come abbiamo visto alla domanda precedente, di grandi imprese, nessuna ha segnalato di essere stata coinvolta in oltre 20 casi domestici nel periodo oggetto di indagine.

Analizzando i dati riguardanti gli arbitrati internazionali è possibile constatare come i numeri di coloro che sono stati coinvolti nei procedimenti salgono, seppur in misura contenuta. In particolare il 53% degli intervistati ha indicato di essere stato coinvolto almeno in un arbitrato con caratteristiche di internazionalità


CIRCA LA METÀ DEL PANEL DICHIARA DI NON ESSERE STATO COINVOLTO IN ALCUN ARBITRATO DOMESTICO NELL'ARCO DEGLI ULTIMI 5 ANNI, (50%).

IL DATO È DI POCO INFERIORE PER L'ANALOGA DOMANDA CHE RIGUARDA L'ARBITRATO INTERNAZIONALE (47,6%).

[D3-D4] NEGLI ULTIMI 5 ANNI IL 35,2% DEGLI INTERVISTATI È STATO COINVOLTO IN ARBITRATI DOMESTICI (DA 1 A 5); DATO CHE CRESCE RISPETTO AGLI ARBITRATI INTERNAZIONALI 41%.


D3 Negli ultimi 5 anni la società per la quale lavora in quanti arbitrati domestici è stata coinvolta approssimativamente?

(Nota bene: per "arbitrato domestico" si intende un arbitrato dove non sono presenti elementi di internazionalità.)



D4 Negli ultimi 5 anni la società per la quale lavora in quanti arbitrati internazionali è stata coinvolta approssimativamente?

(Nota bene: per "arbitrato internazionale" si intende un arbitrato dove almeno una delle parti ha sede all'estero)



negli ultimi cinque anni. Di questi, il 6% ha indicato di aver preso parte a un numero di casi compreso tra 6 e 10, e un altro 6% in oltre undici arbitrati "internazionali" nei cinque anni.

Generalmente un arbitrato si definisce "internazionale" (quantomeno, nella prospettiva operativa dell'istituzione arbitrale) laddove siano presenti elementi di internazionalità e, quindi, principalmente quando le parti hanno nazionalità tra loro diverse o quando il luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali sia al di fuori dal paese in cui è stato stipulato il contratto. Si tratta in ogni caso di arbitrati ancorati ad una giurisdizione nazionale e per questo motivo è più corretto riferirsi a questi procedimenti come "arbitrati con elementi di internazionalità". Si precisa che ai fini della presente indagine, per esigenze di semplificazione, sono stati considerati "internazionali" solo gli arbitrati in cui almeno una delle parti ha la sede al di fuori del territorio italiano.

D5

La giustizia ordinaria risulta il metodo preferito e sono molteplici le ragioni che possono spiegare questo dato. In primis, si tratta della sede naturale ove risolvere le controversie; sussistono poi ragioni relative ai costi e ragioni legate alla tipologia di contratti stipulati

dalle aziende del nostro panel. Infine, giova anche rilevare che la giustizia civile negli ultimi anni, a seguito di riforme che hanno interessato il processo civile e introdotto il processo telematico, ha accelerato fortemente i tempi del giudizio¹.


Per quanto riguarda i metodi di risoluzione delle controversie maggiormente utilizzati dagli intervistati, al secondo e al terzo posto si collocano la negoziazione condotta liberamente e la negoziazione assistita.

Dall'esame dei dati si può

1. **d.p.r. n. 123/2001** ("Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti") e nelle norme successive (tra cui il d.m. n. 44/2011), fino alla **legge n. 228/2012** ("Legge stabilità 2013") e al **d.l. n. 90/2014** che ne hanno sancito l'obbligatorietà a decorrere dal 30 giugno 2014.

D5 Qual è il metodo di risoluzione delle controversie più usato nella società per la quale lavora?

Scegliere e classificare almeno 5 tra le seguenti voci indicando con "1" quella ritenuta più importante



LO STRUMENTO DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE PIÙ UTILIZZATO NELLE AZIENDE IN CUI OPERA IL NOSTRO PANEL RISULTA ESSERE IL GIUDIZIO PRESSO LE CORTI STATALI, SEGUITO DALLA NEGOZIAZIONE CONDOTTA LIBERAMENTE E DALLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA.

in ogni caso notare come l'arbitrato, singolarmente o in associazione alla mediazione attraverso le c.d. clausole multi-step, registri un alto numero di preferenze.

Le clausole multi-step Mediazione e Arbitrato, anche dette multi-tiered, sono quelle clausole in cui le parti si impegnano a risolvere tutte le controversie derivanti dal contratto attraverso la mediazione e, in caso di fallimento della stessa, attraverso l'arbitrato.

Un incentivo concreto per incrementare il ricorso alla mediazione e ai metodi "ADR" - ritenuti efficaci e veloci per certe tipologie di controversie e per deflazionare il sistema giudiziario italiano - è arrivato dal legislatore italiano nel 2010, con il rilancio dell'istituto della mediazione civile e commerciale.² Anche a livello Europeo i metodi "ADR" hanno ricevuto un forte incremento. La Commissione Europea ha messo a disposizione - nel 2013 - una piattaforma online (*Online Dispute Resolution*)³ per tu-

2. con il decreto legislativo 04/04/2010 n.28, (G.U. 05/03/2010) attuativo della riforma del processo civile.

3. [piattaforma per la risoluzione](#)

telare i diritti dei consumatori e risolvere le controversie derivanti da acquisti online⁴.

[online delle controversie \(ODR\).](#)

4. Per approfondire: <https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks>

D6


L'indagine conferma l'idea che il principale vantaggio dell'arbitrato sia, in primis, la rapidità - soprattutto se confrontata con i tempi della giustizia ordinaria che in Italia continuano ad essere lunghi.

In secondo luogo, la scelta dell'arbitro. La possibilità di scegliere l'arbitro/gli arbitri, anche sulla base della loro particolare conoscenza della materia del contendere, è percepita come una garanzia nel senso che gli argomenti di ciascuna parte saranno presi in dovuta considerazione soprattutto per controversie complesse che possono richiedere un know-how specifico.

Questo dato è da leggersi insieme a quello dell'imparzialità

D6 In relazione alla sua esperienza e/o opinione, quali sono i principali vantaggi dell'arbitrato?

Scegliere e classificare almeno 5 tra le seguenti voci indicando con "1" quella ritenuta più importante



TRA I MAGGIORI VANTAGGI DELLO STRUMENTO ARBITRALE AL PRIMO POSTO SI ATTESTA LA MAGGIORE RAPIDITÀ DEL PROCEDIMENTO RISPETTO AI TEMPI DELLA GIUSTIZIA ORDINARIA. SEGUONO LA POSSIBILITÀ DI SCEGLIERE L'ARBITRO/GLI ARBITRI E LA CONFIDENZIALITÀ E LA TUTELA DELLA PRIVACY. INVECE IN ULTIMA POSIZIONE TROVIAMO LA VOCE SULLA FACILITÀ DI ESECUZIONE DEI LODI ALL'ESTERO.

tà degli arbitri, che all'interno dell'elenco dei principali vantaggi dell'arbitrato ha raccolto un buon numero di preferenze.

È un segnale certamente positivo per l'evoluzione dell'arbitrato che gli intervistati attribuiscono valore all'imparzialità degli arbitri, prerogativa indispensabile dei giudicanti, a prescindere dall'autorità di nomina degli stessi.

Negli ultimi decenni le istituzioni arbitrali hanno contribuito fortemente a diffondere la cultura dell'arbitrato e dell'indipendenza degli arbitri attraverso previsioni regolamentari e deontologiche che impongono agli arbitri il dovere di dichiarare qualunque relazione con le parti, i difensori, e ogni altro soggetto coinvolto nell'arbitrato, qualunque interesse economico relativo alla controversia, qualunque

pregiudizio o riserva nei confronti della materia del contendere.⁵

Inoltre, la dichiarazione di indipendenza deve essere ripetuta nel corso del procedimento per fatti sopravvenuti.

5. L'art. 20 del Regolamento della Camera Arbitrale di Milano chiede espressamente a tutti gli arbitri nominati in relazione a procedimenti dalla stessa amministrati di indicare, precisandone periodo e durata, a) qualunque relazione con le parti, i loro difensori e ogni altro soggetto coinvolto nell'arbitrato, anche in virtù di rapporti finanziari, rilevante in rapporto alla propria imparzialità e indipendenza; b) qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo alla controversia; c) qualunque pregiudizio o riserva nei confronti della materia del contendere. La dichiarazione di ogni arbitro viene trasmessa alle parti, le quali avranno un termine per svolgere osservazioni in merito. Successivamente la Camera Arbitrale, alla luce della dichiarazione svolta dall'arbitro e delle eventuali osservazioni delle parti, emette un provvedimento di conferma o di non conferma. In caso di non conferma, l'arbitro in sostituzione è nominato nuovamente dal soggetto che aveva provveduto alla prima nomina.

In terzo luogo, troviamo la confidenzialità e la tutela della privacy tra i maggiori vantaggi dello strumento arbitrale. Sul punto si evidenzia come non si riscontri nella legislazione italiana né in quella dei principali Paesi europei un diritto alla riservatezza in arbitrato. Per questa ragione la maggior parte dei regolamenti arbitrali inseriscono tra le norme il dovere di riservatezza rispetto al procedimento e al lodo reso all'esito dello stesso, fatta naturalmente salva la necessità di avvalersi del lodo per la tutela di un proprio diritto o se previsto dalla legge⁶.

D7

In merito all'idea che l'arbitrato sia costoso, in verità occorre valutare complessivamente la qualità del servizio che viene fornito, considerando che la competenza dell'arbitro e la celerità del procedimento possono in molti casi comportare vantaggi economici più elevati del solo costo della procedura⁷. Il secondo svantaggio in ordine di segnalazione è la difficoltà o impossibilità di ottenere dagli arbitri e/o di eseguire provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori. Questa percezione rispecchia in parte il divieto esistente in Italia a che l'arbitro conceda misure cautelari ai sensi dell'art 818 c.p.c., salva diversa disposizione di legge. Pertanto, coloro che ritengono sussistenti i

6. Così prevede il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, all'art. 8.

7. Galletto, T. (2013). Il Processo Gestito dai Privati e la Competitività dello Strumento Arbitrale in *Judicium*, pag.19.

presupposti per la concessione di provvedimenti cautelari dovranno rivolgersi al giudice che sarebbe competente a conoscere del merito.

Occorre però sottolineare che la posizione Italiana su questo punto è totalmente isolata rispetto al contesto internazionale e che una parte della dottrina italiana sostiene che anche in Italia si dovrebbe attribuire agli arbitri il potere di adottare i provvedimenti cautelari.

La Camera Arbitrale di Milano, fin dal 2010 ha attribuito agli arbitri il potere di pronunciare provvedimenti cautelari non vietati da norme inderogabili⁸.

8. DLA Piper News Letter, link: <https://www.dlapiper.com/it/italy/insights/publications/2019/06/news-letter-arbitration-team/>

TRA GLI SVANTAGGI DELL'ARBITRATO, AL PRIMO POSTO, CON UN NETTO DISTACCO DALLE ALTE VOCI, È SEGNALATO IL COSTO ELEVATO DEL PROCEDIMENTO. SEGUONO NELLE SCELTE DEL PANEL: LA DIFFICOLTÀ O IMPOSSIBILITÀ DI ESEGUIRE PROVVEDIMENTI CAUTELARI URGENTI E PROVVISORI E LA MANCANZA DI UNA GIURISPRUDENZA ARBITRALE ACCESSIBILE.

Questa norma, volta a recepire un principio condiviso a livello internazionale, riconosce la possibilità agli arbitri di adottare provvedimenti cautelari quando la sede dell'arbitrato


sia all'estero ovvero, de iure condendo, nel caso in cui anche in Italia vi fossero delle aperture in tal senso.

La mancanza di una giurisprudenza arbitrale accessibile è indicata tra gli svantaggi dell'arbitrato. L'ostacolo più grande alla circolazione dei lodi è l'impegno alla riservatezza che le parti, gli arbitri e tutti i soggetti coinvolti nell'arbitrato a vario titolo si impegnano a rispettare. A parte qualche caso particolarmente delicato, la maggior parte dei lodi potrebbe invero essere oggetto di pubblicazione, con il consenso delle parti, a seguito di un'accurata applicazione delle tecniche di anonimizzazione⁹. Promuovendo la pubblicazione di un maggior numero di lodi si potrebbe dare una risposta al crescente interesse delle parti e degli operatori del settore ad accedere ad una raccolta organica di giurisprudenza arbitrale.

9. Malatesta A. e Sali, R. (2011). Arbitrato e Riservatezza, Linee Guida per la pubblicazione in forma anonima dei lodi, Cedam. link: http://www.camera-arbitrale.it/Documenti/sali_riservatezza-trasparenza.pdf

D7 In relazione alla sua esperienza e/o opinione, quali sono i principali svantaggi dell'arbitrato?

Scegliere e classificare almeno 5 tra le seguenti voci indicando con "1" quella ritenuta più importante



**L'ARBITRATO:
LE SCELTE
AZIENDALI IN
MATERIA DI
RISOLUZIONE
DELLE
CONTROVERSIE**





D8

Dalle risposte degli intervistati a questa domanda emerge che le aziende italiane siano più inclini a valutare le specificità del singolo caso, invece di avvalersi di policy vincolanti per la risoluzione delle controversie.

LA MAGGIORANZA DEL PANEL (37,9%), DICHIARA DI NON AVERE UNA POLICY IN MATERIA DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE. IL 31% DICHIARA INVECE DI AVERE UNA POLICY AZIENDALE GENERALE ANCHE SE NON VINCOLANTE

Per ragionamento deduttivo, immaginiamo che siano state le grandi imprese a dichiarare di avere una policy aziendale, vincolante (15,5%) o non vincolante (31%), in quanto l'esistenza di una policy presuppone una maggiore organizzazione.

Il 38% dichiara di non avere affatto una policy. La totale assenza di una policy potrebbe in qualche misura rendere più lento il processo decisionale all'interno della società e condurre a scelte poco coerenti con le esigenze e con l'organizzazione aziendale.

D9


Il 74% degli intervistati ha risposto che il valore del contratto non è un parametro rilevante ai fini dell'inserimento della clausola compromissoria. Questo dato è molto interessante ed è da leggersi con il dato della domanda 7, che indica come

svantaggio dell'arbitrato, al primo posto, il costo elevato dello stesso.

Le due risposte paiono discordanti sotto certi profili. Se si ritiene che lo strumento arbitrale sia troppo costoso, il valore del contratto ai fini dell'inserimento della clausola compromissoria, dovrebbe essere un elemento rilevante. Per esempio, se il valore del contratto è relativamente

IL VALORE DEL CONTRATTO, PER IL 74 % DEL PANEL, NON È RILEVANTE AI FINI DELL'INSERIMENTO DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA. CHI DICHIARA INVECE UNA CORRISPONDENZA DIRETTA TRA INSERIMENTO DELLA CLAUSOLA E VALORE DEL CONTRATTO, INDICA COME SOGLIA DI RIFERIMENTO IL VALORE DI € 2.500.000

D8 La società per la quale lavora dispone di una policy in materia di risoluzione delle controversie?



basso, il procedimento arbitrale potrebbe essere lo strumento meno adatto con il quale risolvere la lite. Stabilire una corrispondenza diretta tra inserimento della clausola e valore del contratto sarebbe di aiuto alle aziende per contenere e controllare i costi del contenzioso.


Tra coloro che considerano che il valore del contratto sia un parametro rilevante ai fini dell'inserimento della clausola compromissoria, il 10% ritiene che il valore minimo sia di € 2.500.000. Ciò appare condivisibile in particolari contesti, ma si ritiene che vi siano soluzioni che consentano all'arbitrato di essere competitivo anche con riferimento a controversie di entità ben più contenuta. Si pensi per esempio alla scelta della Procedura di Arbitrato Semplificato introdotta dalla Camera Arbitrale¹⁰ o alla semplice scelta dell'Arbitro Unico al posto del Collegio Arbitrale.

D10


Da tale risposta si evince che i contratti con i clienti e fornitori rappresentano questioni giuridicamente di complessità tale da chiedere l'inserimento della clausola arbitrale. Viceversa, i contratti con subappaltatori e con i partner commerciali sembrano non necessitare la deroga alla giurisdizione ordinaria.

10. Sul punto, v. commento alle domande 1 e 2 della Sezione 1.

D9 Il valore del contratto è un parametro rilevante ai fini dell'inserimento della clausola compromissoria? In caso affermativo, qual è il valore minimo che ne giustifica l'inserimento?



D10 In che tipologia di contratti commerciali la società per la quale lavora inserisce generalmente la clausola arbitrale? (Sono ammesse più risposte)




LE RISPOSTE DEL PANEL DELINEANO CON EVIDENZA UNA SERIE DI TIPOLOGIE DI CONTRATTI DOVE COMPARE LA CLAUSOLA ARBITRALE: AL PRIMO POSTO I CONTRATTI CON I CLIENTI, SEGUITI DAI CONTRATTI CON I FORNITORI E IN TERZA BATTUTA DAI CONTRATTI CON I SUBAPPALTATORI E I PARTNERS COMMERCIALI.

D11

Quasi l'80% degli intervistati ha indicato che la scelta dell'inserimento della clausola arbitrale sia quasi totalmente appannaggio del Dipartimento degli Affari Legali.

Invero, decidere se inserire o meno la clausola compromissoria richiede una valutazione accurata che prenda in esame tutti gli elementi rilevanti, quali per esempio: la nazionalità della controparte; il valore e la complessità del contratto dal quale potrebbe sorgere la controversia; la posizione contrattuale della parte; i costi

D11 All'interno della società per la quale lavora, chi decide se inserire la clausola arbitrale?



da sostenere; i tempi necessari per giungere ad una decisione.

Una volta deciso di inserire la clausola compromissoria nel contratto, occorrerà prestare particolare attenzione alla redazione della stessa. E' infatti necessario ricorrere a tecniche redazionali e a principi interpretativi specifici affinché non ci sia il rischio che tali clausole siano inoperative e diano luogo ad incertezze sulla competenza del tribunale arbitrale.

Scegliere la tipologia di clausola arbitrale da inserire nel proprio contratto è fondamentale per ottenere una buona decisione in tempi rapidi. La scelta può ricadere su una clausola che contempli il tempestivo ricorso al tribunale arbitrale in caso di lite oppure su una clausola *multifase* (detta anche multi-step o multi-tiered), secondo la quale il pro-

LA SCELTA DELL'INSERIMENTO DELLA CLAUSOLA ARBITRALE È QUASI TOTALMENTE APPANNAGGIO DEL DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI LEGALI (79,3%). SOLO IL CAPOAZIENDA VIENE CITATO IN ALTERNATIVA, RACCOGLIENDO PERÒ SOLO IL 6,9% DELLE SEGNALAZIONI.

cedimento si svolgerà in più fasi, per cercare di risolvere la lite in via amichevole prima di ricorrere ad uno strumento aggiudicativo.


La redazione di una buona clausola compromissoria terrà conto di molteplici elementi, tra cui: la sede dell'arbitrato, l'opzione tra arbitrato ad hoc ed arbitrato amministrato, il numero e l'identità degli arbitri che saranno chiamati a giudicare la controversia. È altrettanto importante valutare se vi è la possibilità che ci siano più parti nell'arbitrato, la disciplina del procedimento, la lingua, i costi, i termini etc.

I motivi sopra elencati fanno intendere il tecnicismo e le formalità richieste per decidere se inserire o meno la clausola arbitrale in un contratto ed eventualmente per la redazione di una clausola compromissoria completa; tutti questi elementi spiegano il motivo per il quale tali scelte sono nella stragrande maggioranza dei casi riservate al Dipartimento degli Affari Legali.

D12

Quasi il 30% degli intervistati ricorre a clausole su misura redatte volta per volta. Si tratta di un dato in una certa misura comprensibile visto che, a seconda della speci-

D12 Quando decidete di inserire una clausola arbitrale, generalmente fate ricorso a:



PER L'INSERIMENTO DELLA CLAUSOLA ARBITRALE, IL PANEL SEGNA CON IL 39,6% DI RISPOSTE, DI UTILIZZARE CLAUSOLE STANDARD DA LORO STESSI PREDISPOSTE. IL 31% INVECE RICORRE A CLAUSOLE ELABORATE DA UNA ISTITUZIONE ARBITRALE.

cità della materia, le imprese possono decidere di variare alcuni elementi della clausola compromissoria, valutando caratteristiche specifiche del caso, come per esempio la nazionalità della controparte, il luogo di esecuzione del lodo e gli altri elementi ai quali si è fatto cenno poc'anzi.

Invece, il 70% degli intervistati ha indicato di usare clausole

standard, con maggior apprezzamento per clausole redatte al proprio interno.

Nel caso in cui vi fosse la volontà di ricorrere ad un arbitrato amministrato, inserire una clausola standard elaborata dall'istituzione arbitrale prescelta potrebbe essere la soluzione più adeguata.



ISTITUZIONI E SEDI ARBITRALI





D13 - D14

L'arbitrato amministrato in Italia è regolato dall'art. 832 del codice di procedura civile e dà la possibilità alle parti di scegliere un'istituzione a cui affidare l'organizzazione e la gestione dell'arbitrato¹¹.

Scegliendo l'arbitrato amministrato le parti decidono di adottare il regolamento predisposto dall'istituzione e si affidano a quest'ultima per ricevere un supporto dal deposito della domanda di arbitrato al deposito del lodo e per superare, attraverso le norme e gli organi dell'istituzione, gli ostacoli che possano rallentare il procedimento arbitrale, dalla nomina dell'Arbitro Unico/Collegio Arbitrale alla fissazione della sede dell'arbitrato, qualora mancasse una espressa pattuizione nella clausola compromissoria.


Il ruolo cardine dell'istituzione arbitrale rimane quello di mettere a disposizione un regolamento che verrà adottato per tutta la durata del procedimento.

Il fatto dunque che gli intervistati indichino di utilizzare con maggior frequenza l'arbitrato amministrato non sorprende, in quanto le istituzioni arbitrali svolgono un ruolo sostanziale nella gestione del procedimento, garantendo maggiore efficienza e trasparenza grazie ad una "struttura logistica e segretariale"¹², che permette

11. Art.832 CPC

12. Buonfrate A., Giovannucci Orlandi C. (anno). "Codice Degli Arbitrati, Delle Conciliazioni, E di Altre ADR, Parte Seconda: Arbitrato

D13 La società per la quale lavora opta generalmente per:



LE RISPOSTE DEL PANEL DELINEANO CON EVIDENZA UNA SERIE DI TIPOLOGIE DI CONTRATTI DOVE COMPARE LA CLAUSOLA ARBITRALE: AL PRIMO POSTO I CONTRATTI CON I CLIENTI, SEGUITI DAI CONTRATTI CON I FORNITORI E IN TERZA BATTUTA DAI CONTRATTI CON I SUBAPPALTATORI E I PARTNERS COMMERCIALI

all'istituzione di adattarsi alle esigenze specifiche del singolo caso¹³.

Infatti, tra i motivi principali che inducono le imprese a scegliere l'arbitrato amministrato

e Conciliazione, Amministrati e Regolamenti, Capitolo V: Arbitrato Amministrato a cura di Stefano Azzali; pg.56.
Link: http://www.camera-arbitrale.it/Documenti/azzali_06_arbitrato-amministrato.pdf

13. Ibid.

to, al primo posto, si trova la prevedibilità e la trasparenza delle norme che le istituzioni mettono a disposizione. I regolamenti, le tariffe e le statistiche sono facilmente accessibili, in quanto pubblicati online e consultabili dalla parti. Le prassi dell'istituzione sono frequentemente oggetto di approfondimento attraverso seminari, articoli e commenti.

In secondo luogo, i servizi for-

niti da alcune istituzioni, tra i quali una segreteria che predispone la redazione dei verbali delle udienze sotto la direzione degli arbitri, la custodia degli atti, le comunicazioni alle parti, la messa a disposizione di strutture idonee per le udienze e il servizio di registrazione delle testimonianze sono tutti sinonimo di efficienza.

Oltre al lato più amministrativo, l'istituzione, tramite il proprio regolamento, si obbliga a garantire un processo che rifletta quanto pattuito dalle parti, non solo con arbitri indipendenti e specializzati nella materia sulla quale si basa la controversia, ma anche intercettando e sanando vizi procedurali, garantendo un giudizio

rapido¹⁴ e rendendo il lodo più stabile.

Infine, un altro aspetto significativo per la scelta dell'arbitrato amministrato è sicuramente la prevedibilità dei costi, che appare tra i principali motivi addotti per la scelta dell'arbitrato amministrato.


In genere le istituzioni arbitrali dell'Europa continentale, tra cui la Camera Arbitrale di Milano, dispongono di un sistema di tariffazione per valore, il che è un grande vantaggio per le imprese. Tali tariffari vengono pubblicati e sono quindi consultabili prima del deposito della domanda di arbitrato; all'interno degli stessi vengono stabiliti sia gli onorari dell'istituzione per l'amministrazione del caso e sia quelli del Tribunale Arbitrale, suddivisi tra Collegio e Arbitro Unico. In caso di offerta del servizio di Arbitrato Rapido o Semplificato, esistono appositi tariffari.

All'interno del regolamento vengono inoltre fissati i criteri di determinazione del valore di controversia.

Le istituzioni arbitrali hanno un ruolo fondamentale anche con riguardo al lodo, controllando la regolarità (formale) della bozza finale dello stesso. Eventuali irregolarità sono comunicate tempestivamente al Tribunale Arbitrale, che le sanerà prima di provvedere al deposito del lodo. Per quanto riguarda l'arbitrato amministrato dalla Camera Arbi-

DI4 Indichi le principali ragioni per le quali opta o potrebbe optare per l'arbitrato amministrato

Scegliere e classificare almeno 5 tra le seguenti voci indicando con "1" quella ritenuta più importante



IL PRINCIPALE MOTIVO ADDOTTO PER LA SCELTA DELL'ARBITRATO AMMINISTRATO È LA PREVEDIBILITÀ E LA TRASPARENZA DELLE NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO. A QUESTA MOTIVAZIONE SEGUONO LA PREVEDIBILITÀ DEI COSTI E DELLE SPESE E IN TERZA ISTANZA IL CONTROLLO SULLA NEUTRALITÀ DEGLI ARBITRI

14. Ibid, pag.51.

trale di Milano¹⁵ si tratta di un controllo facoltativo, che viene effettuato dalla Segreteria Generale solo se richiesto dagli arbitri. Nella prassi avviene che quasi la totalità degli arbitri richieda detto controllo.

L'arbitrato ad hoc riceve invece meno apprezzamenti, in quanto in risposta alla domanda 13, solo poco più dell'11% dei partecipanti ha indicato di avvalersene. Occorre infine considerare che più del 40% degli intervistati afferma che la decisione sulla tipologia di arbitrato da scegliere viene presa in base al caso specifico della controversia.

D15

Nonostante l'arbitrato ad hoc abbia raccolto meno consensi rispetto all'arbitrato amministrato, è importante cogliere e analizzare quelli che sono percepiti come i principali vantaggi dello stesso.

In primis, permette alle parti di essere completamente autosufficienti, in quanto, tenuto conto della mancanza di un'istituzione di riferimento e regolamento da adottare, hanno totale libertà nella personalizzazione del procedimento.


In secondo luogo, come indicato nel sondaggio, è un procedimento ben accetto perché garantisce maggiore flessibilità a chi se ne serve e permette di evitare i costi dell'arbitrato amministrato e la burocrazia che ne consegue.

In ogni caso, come discusso nel commento precedente, le

15. Il Controllo formale del lodo è disciplinato dall'art. 34 del Regolamento Arbitrale.

D15 Indichi le principali ragioni per le quali opta o potrebbe optare per l'arbitrato ad hoc

Scegliere e classificare almeno 5 tra le seguenti voci indicando con "1" quella ritenuta più importante



I MOTIVI CITATI DAL PANEL A FAVORE DELL'ARBITRATO AD HOC SONO NELL'ORDINE: MAGGIORE RISERVATEZZA, MAGGIORE LIBERTÀ NELLO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E IL FATTO DI EVITARE I COSTI DELL'ISTITUZIONE ARBITRALE.

strutture di coordinamento di cui sono dotate le istituzioni arbitrali, tra cui il controllo formale della bozza del lodo,

inevitabilmente migliorerà la qualità e l'efficacia del procedimento arbitrale¹⁶.

16. Ibid, pag.55.

D16

Il fatto che più del 52% degli intervistati indicano di essere stati coinvolti almeno in un arbitrato amministrato negli ultimi cinque anni è un dato molto positivo per le istituzioni arbitrali perché segna una buona diffusione di questa particolare forma di arbitrato. Si tratta di arbitrati domestici e internazionali, come si desume dall'osservazione delle risposte alle domande 3 e 4.

Dall'osservazione delle statistiche della CAM degli ultimi

anni emerge che circa il 20% degli arbitrati amministrati dalla stessa presenta elementi di internazionalità¹⁷.

D17 - D18

L'indagine conferma che la Camera di Commercio Internazionale (International Chamber of Commerce - ICC), avente la propria sede centrale

17. I dati statistici sono reperibili al seguente indirizzo web: <https://www.camera-arbitrale.it/it/arbitrato/statistiche-arbitrato>.

a Parigi, insieme alla Camera Arbitrale di Milano, sono considerate le istituzioni di riferimento per le imprese italiane. Segue, a notevole distanza, la Corte Arbitrale Internazionale di Londra (London Court of International Arbitration - LCIA).


Dopo aver individuato quali fossero le istituzioni arbitrali di preferenza, è stato chiesto agli intervistati quali fossero le caratteristiche ritenute più importanti nella selezione dell'istituzione arbitrale.

Non sorprende che la voce "Reputazione e neutralità dell'istituzione e/o precedenti esperienze con la medesima" abbiano raccolto la maggiore adesione.

Questo è un dato interessante poiché indica come gli intervistati adottino sia una prospettiva ad ampio raggio, tenendo conto della reputazione generale dell'istituzione arbitrale, ma nel contempo, considerino gli aspetti più specifici, valutando la professionalità dell'istituzione arbitrale durante l'amministrazione dei precedenti casi.

Coerentemente con le risposte precedenti e con le peculiarità dell'arbitrato amministrato, al secondo posto gli intervistati segnalano il Regolamento Arbitrale come fattore che incide sulla scelta dell'istituzione. Dalla lettura del Regolamento le parti possono trarre una serie di informazioni di grande importanza, quali per esempio il grado di intervento dell'istituzione, le norme che regolano la nomina degli

D16 Negli ultimi 5 anni, in quanti arbitrati amministrati è stata approssimativamente



IL 43,4% DICHIARA DI ESSERE STATO COINVOLTO, NEGLI ULTIMI 5 ANNI, IN ARBITRATI AMMINISTRATI (DA 1 A 5). IL 43,4% DEL PANEL DICHIARA DI NON ESSERE STATO COINVOLTO IN ALCUN ARBITRATO AMMINISTRATO NEGLI ULTIMI 5 ANNI. IL 9,4% DICHIARA UN COINVOLGIMENTO DA 6 A 10 ARBITRATI.


arbitri, i tempi e il sistema delle proroghe, i costi e i tempi per effettuare i pagamenti, l'eventuale esistenza di procedure semplificate.

Al terzo posto si colloca poi la trasparenza dell'istituzione, con particolare riferimento alla pubblicazione di statistiche, alla pubblicazione del nominativo degli arbitri designati nei procedimenti arbitrali amministrati, etc.

Le istituzioni arbitrali da diversi anni sono impegnate ad incrementare il proprio livello di trasparenza proprio attraverso la pubblicazione dei lodi in forma anonima, previo consenso delle parti, il nome degli arbitri operanti in procedimenti dalle stesse amministrati, con l'indicazione del soggetto che li ha nominati, la pubblicazione delle decisioni assunte in merito all'indipendenza e alla riconsiderazione degli arbitri, i dati statistici, etc.

Riservatezza del procedimento e trasparenza sono principi che possono convivere in arbitrato e in particolare nell'arbitrato amministrato, ove la presenza dell'istituzione e del regolamento possono contemporaneamente garantire la tutela delle parti e favorire lo sviluppo e la diffusione della prassi arbitrale nei modi più idonei e opportuni¹⁸.


DI7 Indichi presso quali tra le seguenti istituzioni arbitrali ha già svolto un arbitrato(Sono ammesse più risposte)



LE ISTITUZIONI ARBITRALI PRESSO LE QUALI IL PANEL DICHIARA DI AVER GIÀ SVOLTO UN ARBITRATO SONO LA CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE / INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE (ICC) CON IL 67,9% LA CAMERA ARBITRALE DI MILANO CON IL 62,2% E BEN DISTACCATA IN TERZA POSIZIONE LA CORTE ARBITRALE INTERNAZIONALE DI LONDRA / LONDON COURT OF INTERNATIONAL ARBITRATION (LCIA) CON IL 20,7%. TRA LE ALTRE RISPOSTE SEGNALATE MERITA MENZIONE LA MEDIAZIONE ARERA A CUI RICORRONO LE AZIENDE DEL COMPARTO ENERGETICO.

¹⁸. Così Sali, R., op. cit., pag. 83-84.

D18 Quali sono i fattori che nella sua esperienza potrebbero incidere sulla selezione dell'istituzione arbitrale, Scegliere e classificare almeno 5 tra le seguenti



LA SELEZIONE DELLA SEDE ARBITRALE È INFLUENZATA PRINCIPALMENTE DALLA REPUTAZIONE E DALLA NEUTRALITÀ DELL'ISTITUZIONE E/O DALLE PRECEDENTI ESPERIENZE CON LA MEDESIMA. TRA LE ALTRE MOTIVAZIONI PIÙ SEGNALATE: IL REGOLAMENTO ADOTTATO DALL'ISTITUZIONE E LA TRASPARENZA DELL'ISTITUZIONE (PUBBLICAZIONE DI STATISTICHE, PUBBLICAZIONE DEL NOMINATIVO DEGLI ARBITRI NOMINATI, ECC.).

GLI ARBITRI





D19 -D20

L'espressione dell'autonomia negoziale delle parti (*party autonomy*) è una caratteristica chiave e distintiva del procedimento arbitrale.


Secondo questo principio, viene conferito alle parti il potere di scegliere non solo la legge che disciplinerà il contratto ma anche il potere di nomina degli arbitri. Pertanto senza le informazioni necessarie per effettuare una scelta informa-

sificata rete di conoscenze nell'ambito legale, così che le informazioni rilevanti su un potenziale arbitro possano essere facilmente accessibili. Infatti, gli intervistati hanno risposto di avvalersi, in primis, di studi legali esterni (79.5%) e, in seguito, di conoscenze personali (61.2%) per effettuare le nomine.

Questi dati denotano l'esistenza di una forte asimmetria di informazione tra i gruppi di utenti. Da una parte troviamo chi può accedere facilmente a informazioni preziose su potenziali arbitri, servendosi della propria cerchia di conoscenze. Dall'altra, si collocano gli utenti più svantaggiati, perché privati dell'accesso a canali preferenziali di informazione.

Tuttavia, seppur certe informazioni possano essere più accessibili ad alcuni utenti piuttosto che ad altri, tra le fonti più utilizzate si collocano anche, al terzo posto, le "informazioni disponibili al pubblico" (48.9%) come per esempio: interviste legali, strumenti di revisione e recensioni di settore.

D19 Quando la società per cui lavora deve effettuare una nomina, sono disponibili informazioni sugli arbitri?




IL 51% DEL PANEL RITIENE CHE NEL MOMENTO DI EFFETTUARE LA SCELTA DI UN ARBITRO LE INFORMAZIONI DISPONIBILI NON SIANO SUFFICIENTI. IL 40,8% RITIENE INVECE CHE SIANO DISPONIBILI E SUFFICIENTI PER EFFETTUARE LA SCELTA.

ta le parti non potranno godere a pieno del proprio diritto di nomina.

Dopo aver chiesto agli intervistati quali fossero le principali fonti di informazioni per effettuare la nomina, il risultato ha dimostrato quanto sia importante, per le parti e per i loro legali, essere inseriti in una

D20 Quali tra le seguenti fonti di informazioni utilizza normalmente per nominare un arbitro? (Sono ammesse più risposte)



LE PRINCIPALI FONTI DI INFORMAZIONE PER EFFETTUARE LA NOMINA DI UN ARBITRO RISULTANO ESSERE, IN PRIMIS, GLI STUDI LEGALI ESTERNI (79,5%). SEGUONO POI LA CONOSCENZA PERSONALE (61,2%) E LE INFORMAZIONI DISPONIBILI AL PUBBLICO (AD ES. INTERVISTE, ARTICOLI, RECENSIONI DI SETTORE, ELENCHI LEGALI E ALTRE BANCHE DATI O STRUMENTI DI REVISIONE, PROFILO PERSONALE DELL'ARBITRO ONLINE, PUBBLICAZIONI TIPO WHO'S WHO) (48,9%)

È altresì importante ricordare come le istituzioni arbitrali, tra cui la Camera Arbitrale di Milano, pubblichino sul loro sito online la composizione dei Tribunali Arbitrali costituiti anno per anno, dove è possibile trovare sia i nominativi degli arbitri, sia indicazioni sulla autorità di nomina, ovvero se la nomina sia avvenuta ad opera delle parti, dei co-ar-

bitri, del Consiglio Arbitrale o di altri soggetti.


D21 -D22

L'arbitrato è procedimento caratterizzato da un'alta specializzazione; da ciò consegue che si ricorre in via prioritaria

a questo strumento proprio per la garanzia data da una seria e approfondita conoscenza della materia, oggetto di trattazione. A conferma, se una lite viene radicata in un tribunale non è sempre possibile sapere con certezza che le questioni oggetto di domanda vengano affrontate da un giudice specializzato in quel determinato settore.

D21 Quali sono le caratteristiche che dovrebbe avere l'arbitro unico / il presidente?

Scegliere e classificare almeno 5 tra le seguenti voci indicando con "1" quella ritenuta più importante



CONSIDERANDO INVECE LE CARATTERISTICHE E LE QUALITÀ RICERCATE DELL'ARBITRO UNICO O NELLA FIGURA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ARBITRALE, TROVIAMO AL PRIMISSIMO POSTO LA CONOSCENZA DEL SETTORE DI RIFERIMENTO / DELLA MATERIA DEL CONTENDERE. SEGUONO LA RICONOSCIUTA INDIPENDENZA E IMPARZIALITÀ E L'EFFICIENZA / SPICCATO PROATTIVITÀ DELL'ARBITRO (BUON "CASE MANAGER")

Semplificando, se una parte designa il proprio arbitro si presume che lo abbia individuato quale specialista della materia; analogamente l'altra parte. Questi due arbitri, entrambi specialisti, an-

dranno a nominare un terzo arbitro, come tale, specializzato. Anche le istituzioni arbitrali applicano il criterio della specializzazione nella materia oggetto del contendere quando sono chiamate


a designare gli arbitri.

In ogni caso, la ragione fondamentale per cui si ricorre alla procedura arbitrale è la certezza di essere giudicati da soggetto che conosce in maniera approfondita la materia del contendere.

D23

D22 Quali motivi ritiene possano maggiormente influenzare la scelta dei co-arbitri da parte della società per la quale lavora?

Scegliere e classificare almeno 5 tra le seguenti voci indicando con "1" quella ritenuta più importante



ANCHE NELLA SCELTA DEI CO-ARBITRI LA CONOSCENZA DEL SETTORE DI RIFERIMENTO / DELLA MATERIA DEL CONTENDERE È IL PRINCIPALE DRIVER DELLA NOMINA. LA RICONOSCIUTA INDIPENDENZA E IMPARZIALITÀ E LA CONOSCENZA DELLA LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO / AL MERITO SEGUONO NELLA LISTA DELLE MOTIVAZIONI PIÙ IMPORTANTI PER LA SCELTA


È evidente che il punto centrale della questione è dato dalla clausola arbitrale. È la stessa che disciplina il ricorso ad Arbitro Unico o Collegio Arbitrale. Si ritiene che l'Arbitro Unico sia, nel suo operare, certamente più celere e maggiormente in grado di contenere, rispetto ad un Collegio, i tempi ed i costi di decisione. Organizzare un lavoro a tre è sicuramente più complicato, anche in relazione alla procedura di nomina.

Se una parte designa un proprio arbitro si può ritenere che, proprio in ragione della provenienza della nomina, possa essere più sensibile alle prospettazioni del soggetto che lo ha designato. Questa percezione, soprattutto nell'arbitrato amministrato, è infondata in quanto gli arbitri designati dalle parti, così come il terzo arbitro, devono sottoporsi a serie verifiche finalizzate proprio a garantire la loro terzietà, neutralità ed imparzialità.

Il dato offerto dal sondaggio, che individua un maggiore apprezzamento del Collegio Arbitrale rispetto all'Arbitro Unico potrebbe apparire poco comprensibile. In realtà, viene ritenuto che il Collegio offra una ponderata e qualificata trattazione della vertenza e

D23 Quali sono i motivi che la spingono a preferire un Collegio di tre arbitri rispetto all'arbitro unico?

Scegliere e classificare almeno 5 tra le seguenti voci indicando con "1" quella ritenuta più importante



LA SCELTA DEL COLLEGIO ARBITRALE A SCAPITO DELL'ARBITRO UNICO DERIVA DALLA CONVINZIONE CHE IL COLLEGIO GARANTISCA INNANZITUTTO LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI DECISIONI SBAGLIATE E UNA MIGLIORE QUALITÀ DEL LODO INSIEME ALLA POSSIBILITÀ DI INSERIRE NEL TRIBUNALE ARBITRALE UN ARBITRO DI CUI SI HA STIMA E FIDUCIA. COME TERZA MOTIVAZIONE IN ORDINE DI IMPORTANZA EMERGE LA MAGGIORE NEUTRALITÀ E IMPARZIALITÀ DEL LODO.

conseguentemente contenga fortemente i rischi di errore.

È fuor di dubbio che l'Arbitro Unico costi meno ma è altresì fuor di dubbio che il Collegio, nel suo contraddittorio interno, possa offrire un vaglio più ampio e arti-

colato. Le statistiche della Camera Arbitrale di Milano, confermano come il Collegio Arbitrale sia stato preferito all'Arbitro Unico in quanto nel 2019 sono stati costituiti un numero maggiore di tribunali arbitrali con pluralità di arbitri piuttosto che tribunali monocratici.


D24

Il dato che emerge dal sondaggio, in risposta a quali prestazioni dell'arbitro si fossero rivelate insoddisfacenti nelle esperienze degli intervistati, è molto eterogeneo. Si rileva che nessun motivo prevalga eccessivamente su un altro, evidenziando come le problematiche che possono insorgere dipendendo dal caso specifico. Tuttavia, il 9,3% degli intervistati ha indicato come principale motivo di insoddisfazione il fatto che l'arbitro si sia rilevato parziale. A questo punto sarebbe stato utile conoscere quali motivi di insoddisfazione segnalati dal panel ricorrano con più o meno frequenza quando si opta per l'arbitrato amministrato o ad hoc.

Giova ricordare che, in caso di arbitrato amministrato, l'arbitro, a seguito della nomina ha come principio etico l'obbligo di *disclosure* (*dichiarazione di indipendenza*), ovvero dichiarare che non abbia relazioni, interessi personali, pregiudizi o riserve che possano influenzare la sua autonomia e quindi la sua indipendenza e imparzialità. Secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, le parti, a seguito di tale dichiarazione di indipendenza, hanno il diritto di comunicare all'istituzione arbitrale le proprie osservazioni e, qualora ce ne fosse motivo, depositare un'istanza di ricusazione. Le istituzioni arbitrali, disponendo di "checks and balances", garantiscono una maggiore fluidità del processo arbitrale.

D24 Quali sono i principali motivi che possono rendere insoddisfacenti le prestazioni di un arbitro?

Scegliere e classificare almeno 5 tra le seguenti voci indicando con "1" quella ritenuta più importante



LE PRESTAZIONI DI UN ARBITRO POSSONO RIVELARSI INSODDISFACENTI. TRA I PRINCIPALI MOTIVI DI INSODDISFAZIONE SEGNALATI DAL PANEL TROVIAMO IL FATTO CHE L'ARBITRO SI SIA RIVELATO PARZIALE, CHE L'ARBITRO FOSSE IMPREPARATO ALL'UDIENZA E IL RALLENTAMENTO DEL PROCESSO CAUSATO

D25

I dati che emergono circa l'indipendenza dell'arbitro rappresentano come al 56,25% del panel non sia mai accaduto che nel procedimento fosse proposta una istanza di ricusazione ovvero fossero formulate osservazioni circa l'indipendenza dell'arbitro; mentre il 31,35% degli intervi-


stati dichiara che sia accaduto in meno del 10% dei casi. Tali dati indicano che le fonti di informazione a disposizione del panel per effettuare la nomina sono affidabili o che, in caso di arbitrato amministrato, la nomina del Collegio Arbitrale è stata una decisione ben ponderata.

Viceversa, il 12,5% del panel ha dichiarato che è stata formu-

lata una istanza di ricusazione in una percentuale di casi compresa tra il 10 e il 40% dei casi. Questo dato non va letto necessariamente in chiave negativa. La ricusazione e la formulazione di osservazioni sono strumenti preventivi e garanti dell'imparzialità degli arbitri; sono a tutti gli effetti parte del meccanismo di *checks and balances*, che "difende" il processo arbitrale da situazioni di possibili conflitti di interessi.

Giova ricordare che la dichiarazione di indipendenza dell'arbitro non è solo un dovere etico, ma un obbligo. Il fatto che ciascuna parte potrà comunicare le proprie osservazioni circa l'imparzialità dell'arbitro è un'espressione fondamentale dei diritti delle parti.

D25 Indichi in quale percentuale dei casi è stata proposta un'istanza di ricusazione e/o sono state mosse osservazioni circa l'indipendenza dell'arbitro:



ALLA DOMANDA CIRCA LA PERCENTUALE DEI CASI IN CUI È STATA PROPOSTA UNA ISTANZA DI RICUSAZIONE E/O OSSERVAZIONI CIRCA L'INDIPENDENZA DELL'ARBITRO, IL 56,25% DEL PANEL HA RISPOSTO MAI, IL 31,25% IN MENO DEL 10% DEI CASI E IL 12,5% IN UN NUMERO DI CASI COMPRESO TRA IL 10% E IL 40%.


D26

È un segnale molto positivo il fatto che gli intervistati ritengono che un collegio arbitrale diversificato aggiunga qualità al processo arbitrale. Infatti, diverse ricerche dimostrano che all'aumentare dell'eterogeneità¹⁹ del Collegio Arbitrale (in termini di genere, età e cultura) aumenti la probabilità che esso

¹⁹. componendo un tribunale che rappresenti equamente il contesto sociale in cui opera.

possa prendere decisioni più ponderate. Questo perché tali

D26 Ritiene che la diversità (per es, cultura, sesso, età) tra i membri di un Collegio di tre arbitri abbia effetti positivi sulla qualità delle decisioni assunte?



NELLA COMPOSIZIONE DI UN COLLEGIO ARBITRALE, IL 66,6% DEL PANEL RITIENE CHE L'ELEMENTO DELLA DIVERSITÀ (DI GENERE, ETÀ, CULTURA ECC) SIA UN FATTORE NETTAMENTE A FAVORE DELLA QUALITÀ DEL COLLEGIO STESSO. IL RESTO DEL PANEL SI DIVIDE TRA CHI RITIENE LA DIVERSITÀ UN FATTORE IRRILEVANTE 18,7% E CHI LO RITIENE IMPORTANTE SOLO SULLA BASE DELLA PARTICOLARITÀ DEL CASO 14,5%.

decisioni saranno formulate contemplando realtà sociali diverse, che tengano conto di elementi del singolo arbitro, rivelandosi essenziali per produrre decisioni giuste ed equilibrate²⁰. Per garantire la diversità nel mondo dell'arbitrato da diversi anni istituzioni arbitrali tra cui la CAM, l'ICC, la SCC, e la SIAC si stanno impegnando per garantire un'equa rappresentazione di genere nell'arbitrato, sottoscrivendo l'"Equal Representation Pledge", uno strumento per stimolare la presa di coscienza collettiva circa la necessità di garantire pari opportunità e diversità sulla scena dell'arbitrato.

D27

Il dato non sorprende, in quanto la presenza di segretari del Tribunale Arbitrale è molto diffusa in quanto costituisce un notevole supporto per gli arbitri. Quasi il 65% degli intervistati ritiene che i segretari debbano limitarsi a svolgere compiti amministrativi: questa infatti è l'interpretazione più corretta del ruolo del segretario.

Una percentuale piuttosto rilevante si dichiara favorevole ad un ampio ricorso a queste figure, anche per un confronto con l'arbitro sul merito della controversia.

20. Chatterjee, P., Desai V (2020). Is Increasing Gender and Ethnic Diversity in Arbitral Tribunals a Valid Concern? Kluwer Arbitration Blog. link: <http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2020/03/01/is-increasing-gender->


Vi è infine una piccola percentuale che ritiene che non si debba far riferimento ai segretari.

E' solo il caso di accennare che il segretario del Tribunale Arbitrale e il segretario (amministrativo) messo a disposizione dall'istituzione arbitrale han-

no ruoli diversi e per questo motivo possono convivere.

Per quanto riguarda gli arbitri amministrati dalla CAM, si segnala che i Tribunali Arbitrali possono nominare un segretario, purché non si richieda alle parti il rimborso del relativo compenso.

D27 È favorevole all'utilizzo dei segretari del Tribunale Arbitrale che assistano l'arbitro/gli arbitri nel corso del procedimento?



ALLA PROPOSTA DI UTILIZZARE I SEGRETARI DEL TRIBUNALE ARBITRALE QUALI FIGURE CHE ASSISTONO GLI ARBITRI NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO, IL PANEL È NETTAMENTE FAVOREVOLE AL LORO UTILIZZO MA LIMITATAMENTE AI COMPITI AMMINISTRATIVI (64,5%) MENTRE IL 20,8% È FAVOREVOLE AD UN AMPIO RICORSO A QUESTE FIGURE SIA QUINDI PER COMPITI AMMINISTRATIVI SIA PER UN CONFRONTO SUL MERITO DELLA CONTROVERSIA E PER LA REDAZIONE DI PARTI DEL LODO NON ATTINENTI ALLA DECISIONE-MOTIVAZIONE. IL 14,5% DEL PANEL RITIENE INVECE CHE NON SI DEBBA IN ALCUN MODO FARE RICORSO A QUESTE FIGURE

Iberian Lawyer



THE DIGITAL AND FREE MONTHLY MAGAZINE

DEDICATED TO THE IBERIAN BUSINESS COMMUNITY

Every issue includes:

- Interviews to lawyers, in-house counsel, tax experts
- Business sector studies
- Post-awards reports
- Video interviews

Follow us on



For information:
info@iberianlegalgroup.com

Search for Iberian Lawyer or IBL Library on




GLI AVVOCATI





D28

D28 Con quale frequenza la società per la quale lavora si avvale di studi legali esterni per rappresentarla negli arbitrati?



IL 56,2% DEL PANEL DICHIARA DI SERVIRSI SEMPRE DI STUDI LEGALI ESTERNI PER ESSERE RAPPRESENTATI NEGLI ARBITRATI IN CUI LA SOCIETÀ È COINVOLTA. IL 22,9% SE NE AVVALE A VOLTE E IL 12,5% FREQUENTEMENTE. L'8,3% DICHIARA DI NON AVVALERSI MAI DI STUDI LEGALI ESTERNI IN OCCASIONE DI UN ARBITRATO

La ragione di questo dato è da individuarsi nell'elevata specializzazione della procedura. Come precedentemente osservato, sotto diversi profili può essere utile per un'impresa appoggiarsi ad un legale esterno con una consolidata esperienza in materia di arbitrato. L'avvocato esterno può essere anche portatore di criticità che dall'interno potrebbero viceversa non emergere.

D29

La maggior parte delle imprese, come abbiamo visto, decide di farsi assistere in arbitrato da legali esterni,

riconoscendo implicitamente agli stessi una maggiore specializzazione.

Scendendo più nel dettaglio rispetto al ruolo del consulente esterno, scopriamo che il 51,6%

riconosce al consulente esterno un ruolo determinante nella scelta tra arbitrato ad hoc e amministrato. Come abbiamo visto, questa scelta è direttamente collegata a parametri fondamentali per l'impresa, ovvero tempi e costi. Probabilmente in questo caso l'impresa stessa è nella posizione migliore per valutare verso quale tipologia di arbitrato sia più opportuno indirizzarsi.


Al secondo posto si riconosce un'importanza determinante al consulente esterno nella scelta dell'istituzione arbitrale, probabilmente dovuta alla maggior esperienza del consulente, che potrà rappresentare all'impresa le peculiarità dei vari regolamenti.

Ancora, il numero degli arbitri e la loro scelta sono decisioni nelle quali ha una notevole rilevanza il ruolo del consulente esterno.

Anche alla luce delle risposte raccolte, il ruolo del consulente esterno si conferma essere prezioso sotto diversi profili, in ragione della specializzazione degli stessi nella materia arbitrale.

SECONDO IL PANEL DEI RISPONDENTI, IL RUOLO DEL CONSULENTE ESTERNO RISULTA DETERMINANTE, IN PARTICOLARE NELLA SCELTA TRA ARBITRATO AD HOC E AMMINISTRATO (51%), NELLA SCELTA DELL'ISTITUZIONE ARBITRALE (40,4%) E NEL NUMERO E NELLA SCELTA DEGLI ARBITRI DA COINVOLGERE (31,9%)


D29 In quali delle seguenti decisioni il parere del consulente esterno ha un ruolo determinante? (Sono ammesse più risposte)



D30

Il 72% degli intervistati dichiara che, una volta nominato lo studio esterno, il legale interno continua ad avere un alto grado di coinvolgimento nel corso del procedimento arbitrale in termini di monitoraggio della procedura e della difesa o co-difesa. Questa risposta è probabilmente collegata al fatto che l'80% degli intervistati è espressione delle grandi imprese, maggiormente strutturate e organizzate. Si tratta di un segnale positivo in quanto la collaborazione tra legali interni ed esterni migliora la qualità della difesa e, indirettamente, la qualità dell'arbitrato.

D30 Una volta nominato uno studio esterno, qual è il grado di coinvolgimento che il legale interno continua ad avere nel corso del procedimento arbitrale?



IL RUOLO DEL LEGALE INTERNO NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE RISULTA MOLTO SIGNIFICATIVO ANCHE A FRONTE DELLA NOMINA DI UNO STUDIO LEGALE ESTERNO. IL LEGALE INTERNO INFATTI, CONTINUA AD AVERE UN GRADO DI COINVOLGIMENTO CHE RISULTA ALTO PER IL 72,9% DEL PANEL O INTERMEDIO NEL 18,7% DEI CASI

IL FUTURO DELL'ARBITRATO





D31

E' un segnale molto positivo quello che arriva agli attori e agli operatori del mondo dell'arbitrato dalle risposte date dagli intervistati a questa domanda e, insieme, una grande responsabilità.

Nel periodo della pandemia da COVID-19 l'arbitrato, strumento flessibile e scevro da particolari formalità, ha dato e sta dando ottima prova di sé: è stato generalmente possibile dar corso alle attività procedurali, scongiurando così il prodursi di gravi ritardi.

Le istituzioni arbitrali hanno avuto un ruolo determinante in questa fase in quanto hanno cercato di favorire,

laddove era possibile, la prosecuzione dell'attività con la creazione di nuove prassi che tenessero conto delle norme restrittive emanate nei vari Paesi a protezione della Salute pubblica.

Non è mai mancato il confronto tra i diversi centri che amministrano arbitrati e questo ha portato anche alla pubblicazione di un messaggio forte e condiviso, con il quale le istituzioni, riconosciuta la delicatezza della situazione, hanno chiesto agli arbitri, con la collaborazione delle parti, ogni possibile sforzo per garantire la prosecuzione dei procedimenti²¹.

21. Nel mese di aprile 2020, le istituzioni CRICA, DIS, ICC, AAA, ICSID, KCAB, LCIA, CAM, HKIAC, SCC, SIAC, VIAC e IFCAI si sono riuni-

Imponente è stato anche l'impegno dedicato alla comunicazione delle nuove prassi oltre che all'organizzazione di *webinar* su temi divenuti di scottante attualità, come per esempio quelli dedicati alle udienze virtuali.


D32

Il mondo imprenditoriale e le istituzioni arbitrali sono riconosciuti come gli attori più adatti a influenzare la futura evoluzione dell'arbitrato. Altri attori riconosciuti come importanti sono, a pari merito, il legislatore e gli avvocati.

E' chiaro che perché ci sia un'evoluzione soddisfacente dell'arbitrato i soggetti sopra menzionati dovrebbero interagire tra di loro e, in ultima analisi, fare squadra. Le istituzioni arbitrali dovrebbero conoscere le effettive esigenze del mondo imprenditoriale per offrire un servizio quanto più adatto possibile a rispondere ai bisogni manifestati. Il legislatore dovrebbe ascoltare le esigenze da tempo segnalate da parte degli operatori dell'arbitrato e realizzare quelle riforme che consentirebbero all'Italia di


te per fornire una dichiarazione congiunta in questi tempi difficili. L'ambizione comune di queste istituzioni è di supportare la capacità dell'arbitrato internazionale di contribuire alla stabilità e alla prevedibilità in un ambiente altamente instabile, anche garantendo che i casi in sospeso possano continuare e che le parti possano essere ascoltate senza indebito ritardo. Il testo completo del messaggio congiunto è reperibile al seguente link: <https://www.camera-arbitrale.it/upload/documenti/COVID-19%20Joint%20Statement.pdf>

D31 Nell'arco dei prossimi 3 anni, ritiene che la società per la quale lavora inizierà ad inserire /continuerà ad inserire nei contratti la clausola arbitrale?



82,6% DEL PANEL RITIENE CHE NELL'ARCO DEI PROSSIMI 3 ANNI LA SOCIETÀ PER CUI LAVORA INSERIRÀ NEI PROPRI CONTRATTI LA CLAUSOLA ARBITRALE. SOLO IL 17,3% DEI RISPONDENTI DICHIARA DI NON SAPERE CON CERTEZZA SE CIÒ ACCADRÀ

D32 Quali sono gli attori più adatti a influenzare la futura evoluzione dell'arbitrato a suo avviso? (Sono ammesse più risposte)



GLI OPERATORI DEL MONDO IMPRENDITORIALE (64,4%) E LE ISTITUZIONI ARBITRALI (62,2%) EMERGONO COME GLI ATTORI CHE POSSONO MAGGIORMENTE INFLUIRE SULL'EVOLUZIONE DELL'ISTITUTO ARBITRALE IN ITALIA. A PARI MERITO, COME TERZO ATTORE IN GRADO DI DETERMINARE IL FUTURO DELL'ARBITRATO, SI POSIZIONANO GLI AVVOCATI E IL LEGISLATORE (46,6%)

allinearsi agli altri Paesi e aumentare le possibilità di attrarre arbitrati internazionali²². Gli avvocati dovrebbero sostenere maggiormente le istituzioni arbitrali.

²² Si pensi per esempio al divieto per gli arbitri di emettere provvedimenti cautelari sancito dall'art. 818 c.p.c.

D33

Come si è detto, uno dei principali scopi della presente indagine è quello di comprendere le esigenze e le preferenze delle imprese in materia di arbitrato.


Tra le alternative di risposta proposte, quella che in assoluto ha riscosso maggior successo è la seguente: "Garantire una maggiore prevedibilità dei costi", seguita a brevissima distanza dalla richiesta di mettere a disposizione un albo o elenco di arbitri. Significativa è anche la terza voce in ordine di preferenze, che è la richiesta di pubblicare dati statistici.

Il comune denominatore di queste tre voci sembra essere rappresentato dalla necessità di poter conoscere più da vicino l'arbitrato, per poter valutare in primis se si tratta di uno strumento adatto alle proprie esigenze specifiche e poi per poter scegliere un arbitro che offra maggiori garanzie in termini di qualità, in quanto facente parte di un elenco.

Su quest'ultimo punto, se l'esigenza è quella di avere maggiori garanzie di qualità sull'operato degli arbitri, ci si domanda se l'elenco sia lo strumento più adatto a raggiungere lo scopo o se piuttosto non siano maggiormente indicative altre fonti come l'analisi dei lodi pubblicati in forma anonima (nei quali il nome dell'arbitro è leggibile), ovvero la pubblicazione del nome degli arbitri che operano presso l'istituzione arbitrale, con l'indicazione dell'autorità di nomina (es. parte, Consiglio Arbitrale, etc.). Quanto ai lodi in forma anonima, sarebbe certamente utile sotto vari profili ampliare la pubblicazione.

D33 Quali iniziative potrebbero essere intraprese dalle istituzioni arbitrali per migliorare l'arbitrato?

Scegliere e classificare almeno 5 tra le seguenti voci indicando con "1" quella ritenuta più importante



TRA LE INIZIATIVE CHE POTREBBERO ESSERE INTRAPRESE DALLE ISTITUZIONI ARBITRALI PER MIGLIORARE LO STRUMENTO ARBITRALE, QUELLA CHE RACCOGLIE MAGGIORI CONSENSI È IL GARANTIRE UNA MAGGIORE PREVEDIBILITÀ DEI COSTI CHE L'IMPRESA DEVE SOSTENERE DURANTE LA PROCEDURA. SEGUONO IL METTERE A DISPOSIZIONE UN ALBO/ELENCO DEGLI ARBITRI E AUMENTARE LA TRASPARENZA (NOMINE DELL'ISTITUZIONE, DECISIONI SU INDIPENDENZA E RICUSAZIONE)

D34

Quando si parla di evoluzione dell'arbitrato non si può certo prescindere dal maggiore impiego della tecnologia. Si noti che il presente questionario è stato realizzato prima dell'avvento della pandemia, benché poi sia stato somministrato alle imprese a partire dal mese di marzo 2020, ovvero quando ormai le abitudini di tutti noi erano rapidamente mutate per effetto del COVID-19. Non sorprende che il ricorso alla videoconferenza abbia raccolto la maggiore adesione. E in effetti la videoconferenza, tecnologia utilizzata da oltre

un decennio in arbitrato, è diventata improvvisamente di uso comune e indispensabile per assicurare la prosecuzione dei procedimenti.

Numerose sono le udienze svolte con questa modalità, nel rispetto del diritto del contraddittorio.

D35

Le procedure accelerate o semplificate sono al primo posto tra le pratiche che potrebbero incidere più significativamente sul maggior utilizzo dell'arbi-


trato. Queste procedure sono particolarmente utili nel caso in cui la controversia non presenti particolari complessità e/o quando sia di valore contenuto. Come illustrato precedentemente²³, si segnala che a partire dal 1° luglio 2020 la Camera Arbitrale di Milano ha introdotto la Procedura di Arbitrato Semplificato per offrire alle imprese e ai cittadini uno strumento più snello e più rapido per giungere alla definizione delle liti, con un tariffario più economico rispetto alla procedura ordinaria.

Collegate alle esigenze di celebrità e di efficienza del procedimento sono anche la seconda e la terza risposta indicate dagli intervistati. In particolare, l'organizzazione di una "management conference" per la definizione del calendario procedurale incentiva una migliore gestione del procedimento e una maggiore prevedibilità dei tempi.

Si può leggere un collegamento tra le risposte a quest'ultima domanda e la domanda n. 21, dove è stato chiesto agli intervistati quali fossero le caratteristiche che dovrebbe possedere l'Arbitro Unico o il Presidente del Collegio Arbitrale e dove una delle risposte che ha ricevuto maggiori voti è stata la seguente: "Efficienza/ Spiccata proattività dell'arbitro (buon "Case Manager")". Sembra dunque emergere con chiarezza che, oltre che alla competenza e all'indipendenza degli arbitri, le imprese richiedono sempre più un procedimento gestito in maniera efficiente.

23. Per un approfondimento sulla Procedura di Arbitrato Semplificato si rinvia alla Domanda n. 1.


D34 Indichi le due principali tecnologie che vorrebbe fossero maggiormente utilizzate nell'arbitrato. (Sono ammesse più risposte)



TRA LE TECNOLOGIE DI CUI SI AUSPICA UN MAGGIOR UTILIZZO EMERGONO: LA VIDEOCONFERENZA / SALE DI UDIENZA VIRTUALI (75,5%), IL DEPOSITO E L'ARCHIVIAZIONE ONLINE E CENTRALIZZATA DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL CASO (68,8%) E LE TECNOLOGIE PER LE UDIENZE (ES. TRASCRIZIONI IN TEMPO REALE, PRESENTAZIONI MULTIMEDIALI) (53,3%)

D35 Quali pratiche potrebbero incidere più significativamente sul maggior utilizzo dello strumento arbitrale?

Scegliere e classificare almeno 5 tra le seguenti voci indicando con "1" quella ritenuta più importante



TRA LE PRATICHE CHE POTREBBERO INCIDERE PIÙ SIGNIFICATIVAMENTE SUL MAGGIOR UTILIZZO DELLO STRUMENTO ARBITRALE IL PANEL INDICA AL PRIMO POSTO LE PROCEDURE SEMPLIFICATE / ACCELERATE (PER ES. LIMITAZIONE DELLA PRODUZIONE DOCUMENTALE, BREVI TERMINI PER IL DEPOSITO DI MEMORIE). AL SECONDO POSTO LA PREVISIONE DI MECCANISMI PER L'ATTRIBUZIONE AGLI ARBITRI DEL POTERE DI DECIDERE IN MANIERA SOMMARIA DOMANDE PALESEMENTE PRIVE DI FONDAMENTO O TEMERARIE. AL TERZO POSTO L'ORGANIZZAZIONE OBBLIGATORIA DI UNA "MANAGEMENT CONFERENCE" PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLA PROCEDURA. TRA LE PRATICHE CHE POTREBBERO INCIDERE PIÙ SIGNIFICATIVAMENTE SUL MAGGIOR UTILIZZO DELLO STRUMENTO ARBITRALE IL PANEL INDICA AL PRIMO POSTO LE PROCEDURE SEMPLIFICATE / ACCELERATE (PER ES. LIMITAZIONE DELLA PRODUZIONE DOCUMENTALE, BREVI TERMINI PER IL DEPOSITO DI MEMORIE). AL SECONDO POSTO LA PREVISIONE DI MECCANISMI PER L'ATTRIBUZIONE AGLI ARBITRI DEL POTERE DI DECIDERE IN MANIERA SOMMARIA DOMANDE PALESEMENTE PRIVE DI FONDAMENTO O TEMERARIE. AL TERZO POSTO L'ORGANIZZAZIONE OBBLIGATORIA DI UNA "MANAGEMENT CONFERENCE" PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLA PROCEDURA



INHOUSECOMMUNITY
AWARDS

Italia
5[^] Edizione

15.10.2020

— **Tutta la serata sarà placée** —

PALAZZO DEL GHIACCIO

Via G. B. Piranesi, 14
Milano

19.30 Accredito

19.45 Aperitivo

20.15 Premiazione

21.00 Cena

The Latin American Lawyer



THE DIGITAL AND FREE MAGAZINE

DEDICATED TO THE LATIN AMERICAN BUSINESS COMMUNITY

Every issue includes:

- Interviews with lawyers, in-house counsel, tax experts
- Business sector studies
- Post-awards reports
- Video interviews

Follow us on



For information:
info@iberianlegalgroup.com

Search for The Latin American Lawyer or IBL Library on

